



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del giudice Mariaserena Barcellona, nella causa iscritta al n. 143 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promossa

da

Parte_1, nata a Campobello di Mazara il 27.11.1949, *Parte_2*, nato a Castelvetro il 16.06.1981, *Parte_3*, nato a Marsala il 15.07.1976, [...]

Parte_4, nata a Marsala il 02.06.1979 e **Torre Giuseppe**, nato a Erice il 27.10.1978, tutti elettivamente domiciliati in Marsala, nella via San Giovanni Bosco n. 48, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sammartano che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti

ricorrenti

contro

CP_1 P. IVA *P.IVA_1*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

resistente contumace

letti gli atti e uditi i difensori;

sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 29.01.2025, *Parte_1*, *Parte_2*, [...]

Parte_3, *Parte_4* e *Parte_5* hanno chiesto, ai sensi degli artt.

669 bis c.p.c. e 700 c.p.c., all'intestato Tribunale di ordinare *inaudita altera parte* alla *CP_1*

l'immediata cancellazione di tutte le segnalazioni negative (di ritardo, a sofferenza etc..) effettuate in loro danno sia nei SIC che nella Centrale di Rischi della Banca d'Italia.

A fondamento della spiegata domanda cautelare, i ricorrenti hanno dedotto:

- di avere sottoscritto presso il proprio domicilio, tramite incaricati di zona, dei contratti di vendita con le ditte *Parte_6*

- che tali contratti, denominati "proposte di acquisto", prevedevano la vendita di beni di consumo (quali climatizzatori, sistemi di cottura, purificatori d'aria) in abbinamento a n. 36 voucher mensili, aventi ad oggetto "punti fedeltà" con un valore economico pari o quasi alle rate di finanziamento che l'acquirente era tenuto a sottoscrivere;

- che a tali contratti erano allegati due documenti, uno denominato “regolamento e condizioni” e l’altro “scadenziario crediti buoni regalo”, dai quali si desumeva che i voucher sarebbe stati trasmessi agli acquirenti in corrispondenza della scadenza delle singole rate dei contratti di finanziamento;
- di avere sottoscritto con la resistente delle richieste di finanziamento, unitamente ad un documento denominato “copia commissione-copia per la finanziaria” contenente unicamente i loro dati anagrafici;
- che le ditte Parte_6 e Parte_6 dopo aver inviato loro per un periodo i voucher, ne hanno interrotto l’erogazione;
- di avere, quindi, inviato, ai sensi dell’art. 12, comma 3, dei contratti di finanziamento stipulati con la CP_1, diffida ad adempiere nel termine di 15 gg agli esercizi convenzionati e, per conoscenza, alla resistente, e, successivamente, persistendo l’inadempimento delle società venditrici, lettere di risoluzione dei suddetti contratti con richiesta di restituzione delle rate già pagate;
- di avere provveduto dunque a revocare l’addebito in conto per il pagamento delle rate;
- che a seguito di tali iniziative la CP_1 ha provveduto a segnalarli dapprima nei SIC e successivamente alla Centrale Rischi della Banca di Italia;
- che dette segnalazioni operate dalla CP_1 non sono state precedute da alcuna verifica in ordine al loro stato economico-patrimoniale.

Tanto premesso in punto di fatto, i ricorrenti hanno dunque chiesto ordinarsi alla CP_1 di richiedere la cancellazione delle segnalazioni effettuate.

2. Con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 30.01.2025 è stato ordinato alla CP_1 in persona del legale rappresentante, di provvedere alla immediata cancellazione delle segnalazioni effettuate nel SIC e nella Centrale di Rischi della Banca d’Italia nei confronti degli odierni ricorrenti e fissata udienza di comparizione delle parti per la data del 24.02.2025.

3. CP_1 benché regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.

4. Deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia di CP_1 a quale, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.

5. Il ricorso proposto da Parte_1 Parte_2, Parte_3, Parte_4 e Parte_5 è fondato e va accolto.

Giova rammentare che il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle successive istruzioni emanate in conformità della stessa. La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, T.U.B.), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del

rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U.B..

La Centrale dei rischi, in estrema sintesi, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia ed attraverso detto sistema viene fornita agli intermediari partecipanti un'informativa utile per la valutazione del merito di credito della clientela stessa e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito, al fine di garantire, quanto più possibile, la stabilità dell'intero sistema creditizio; quindi la Centrale dei rischi, attraverso un continuo flusso di dati, censisce informazioni di carattere individuale, relative ai rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.

L'ente, tenuto per legge alla segnalazione dei dati alla Centrale dei rischi, è l'intermediario titolare del credito, anche nell'ipotesi in cui lo stesso si avvalga, nella concreta gestione del rapporto creditizio, di altro intermediario quale mandatario.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente qualora, alla data cui si riferisce la rilevazione, dovesse emergere una posizione 'in sofferenza' del cliente stesso.

Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza laddove si riscontri, a carico del debitore, una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza (cfr. Cass. civ. 15609/2014; Cass. civ. n. 23093/2013; Cass. civ. n. 21428/2007).

Presupposto della segnalazione non è, quindi, l'esistenza del credito in sé e neppure, per converso, uno stato di insolvenza conclamata, ma la ragionevole ed oggettiva opinione che il credito non possa essere soddisfatto in tempi congrui, sulla base di un sospetto qualificato dalla presenza di elementi sintomatici dell'inadempimento. Anche di recente, la Corte di Cassazione ha affermato che è richiesta, da parte dell'intermediario, una *“valutazione riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, che non può desumersi dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma che deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza...”* (cfr. Cass. civ. n. 26361/2014) e che *“ai fini della segnalazione a sofferenza la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia non si identifica con quella propria fallimentare ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria,*

ovvero come di grave difficoltà economica, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapacienza o irrecuperabilità” (cfr. Cass. civ. 15 dicembre 2020 n. 28635).

Ora, ciò premesso, deve rilevarsi, sulla base del giudizio sommario che è proprio della tipologia di domanda esperita ed impregiudicata ogni differente valutazione che potrà essere compiuta in un eventuale giudizio di merito, che non vi è prova di alcuna valutazione complessivamente operata dalla **CP_1** sulla situazione economico-finanziaria degli odierni ricorrenti al momento della segnalazione né risulta dimostrato che la loro situazione finanziaria fosse tale da ingenerare una definitiva e non transeunte difficoltà di adempiere – difficoltà che, per converso, alla luce della documentazione versata in atti dai ricorrenti, pare potersi ragionevolmente escludere, anche in ragione dell’importo dei finanziamenti concessi.

Alla luce delle superiori osservazioni, appare verosimilmente fondato il ricorso quanto al *fumus boni iuris*.

Neppure può dubitarsi della sussistenza del *periculum in mora*.

A parte l’incidenza negativa della segnalazione sulla reputazione di chi ne sia oggetto, non può non rilevarsi come l’impossibilità di accedere al credito abbia una ricaduta notevole su diversi aspetti della vita anche dei soggetti che non esercitano un’attività imprenditoriale.

Il ricorso va, dunque, accolto e va confermato l’ordine impartito alla resistente di provvedere alla immediata cancellazione delle segnalazioni effettuate nel SIC e nella Centrale di Rischi della Banca d’Italia nei confronti degli odierni ricorrenti.

6. Spese di lite

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, in relazione ai valori minimi relativi alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

- conferma il decreto emesso inaudita altera parte in data 30.01.2025, in accoglimento del ricorso proposto da **Parte_1** **Parte_2** , **Parte_3** , [...] **Parte_4** e **Parte_5** e, per l’effetto, l’ordine rivolto alla **CP_1** in persona del legale rappresentante, di provvedere alla immediata cancellazione delle segnalazioni effettuate nel SIC e nella Centrale di Rischi della Banca d’Italia nei confronti degli odierni ricorrenti;
- condanna la resistente alla rifusione in favore delle parti ricorrenti delle spese di lite nella misura di 1.615,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Marsala, 25.02.2025

Il Giudice

Mariaserena Barcellona